



Massimo Donini, *Populismo e ragione pubblica*, Mucchi editore, Modena, 2019, pp. 77

Tra i termini più utilizzati nel discorso pubblico e politico più recente si può di certo annoverare «populismo», sebbene tale parola – a dispetto di ciò che i più credono – abbia una storia per nulla recente: il *Grande dizionario italiano dell'uso* curato da Tullio De Mauro indica il 1921, sebbene per il significato storico di «movimento politico e culturale sorto in Russia nel XIX sec., precedente al diffondersi del marxismo, che teorizzava il dovere degli intellettuali di porsi al servizio del popolo attraverso l'attività di propaganda rivoluzionaria volta a ottenere un miglioramento delle condizioni delle classi più povere» (significato per il quale risale al 1919 la prima attestazione di «populista»); solo in seconda battuta si trova l'accezione politicamente connotata, estensiva e spregiativa di «atteggiamento politico di esaltazione velleitaria e demagogica dei ceti più poveri», nonché quella artistico-letteraria (ugualmente però da considerare) di «rappresentazione idealizzata del popolo in quanto considerato come depositario di valori etici e sociali».





Volendo sviluppare le definizioni fornite dal dizionario, può essere opportuno – pur nella consapevolezza di rischiare di essere ricompresi d'ufficio tra chi «non potendo impedire che accadano certe cose, si trova pace fabbricando scaffali»¹ – individuare alcuni caratteri comuni alle varie forme di populismo per tracciare un profilo minimo del fenomeno. Si possono dunque identificare una visione morale della politica, la rimarcata differenza tra popolo ed *élite* corrotte, l'incarnazione di una *multitudo* indistinta (e forse indistinguibile: diversamente la costruzione perderebbe molta della sua forza) in un *leader* o in limitatissime figure di guida: esse appaiono in grado di interpretare volontà e sentimenti del popolo e come tali si pongono, senza che sia richiesto (e probabilmente nemmeno possibile) di dar prova della bontà di quell'interpretazione, che somiglia piuttosto a un postulato².

Parte da questo tentativo definitorio la riflessione di Massimo Donini, ordinario di Diritto penale all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, del quale è uscito da poco il breve saggio *Populismo e ragione pubblica*, pubblicato da Mucchi (nella collana *Piccole conferenze* diretta da Aljs Vignudelli). Lo sguardo che emerge dalle pagine è indubbiamente quello del penalista, ma anche – e forse innanzitutto – quello dello studioso teorico che cerca di identificare le ricadute di un fenomeno sempre più in crescita su uno degli strumenti più delicati di cui l'ordinamento giuridico disponga. Anche e soprattutto quando, come qui, l'elemento ca-

¹ La citazione è estratta dall'ultima intervista a Pier Paolo Pasolini (Colombo 1975).

² Piuttosto di recente, al contrario, c'è chi ha insistito sul ruolo di «interpreti e rappresentanti della volontà popolare» tanto degli eletti in una democrazia rappresentativa, quanto di coloro che prendono parte a una democrazia diretta (Delussu 2014, 153-154).



ratterizzante del quadro che si compone pare essere l'irrazionalità, formante in netto contrasto con i fondamenti tanto della scienza penalistica, quanto dell'idea stessa della democrazia; essa mostra invece di avere molto in comune con le istanze di sicurezza, soprattutto quelle legate alla c.d. "sicurezza percepita", tanto dalle singole persone quanto dalla collettività.

L'autore, tuttavia, sottolinea che l'irrazionalità, in questa fase, connota soprattutto la politica (e la sua estrinsecazione più rilevante ed efficace, la comunicazione), dunque l'area dei decisori cui è affidata la scrittura delle regole: si assiste a continui appelli al popolo e conseguenti "interpretazioni autentiche" (sedicenti) della volontà popolare che si configurano come nuovi riti della politica³ o, per utilizzare le parole di Donini con ascendenze schmittiane, «nuove forme liturgiche e sacrali del potere», che passano immancabilmente attraverso i *mass media*. In queste dinamiche, chi si trova nella posizione del *leader* si manifesta come «espressione numinosa di personificazione del consenso» che proviene dal popolo indistinto (quale "corpo mistico" della Nazione).

Non si tratta, a ben guardare, di una novità assoluta: l'autore ripercorre alcune pagine del passato in cui il diritto è stato assimilato alle "scienze sacre"⁴, per lo stretto rapporto tra legge umana e legge naturale (se non addirittura divina, per la derivazione sacra del potere) che sussie-

³ Secondo l'analisi che si ritrova in Kertzer (1989); si tratta di fenomeni che, per ciò che qui interessa, incrociano i meccanismi di integrazione – soprattutto di integrazione funzionale e materiale – teorizzati da Smend (1988, 75 ss.).

⁴ Come rappresentato dall'affresco del *Trionfo di san Tommaso* di Andrea di Bonaiuto, nella basilica fiorentina di Santa Maria Novella, descritto e analizzato a fondo da Donini.



steva nel medioevo; lo stesso studio metodico di glossatori e commentatori finì per sacralizzare il testo del *Corpus iuris civilis* e, anche in seguito, non venne meno da più parti la convinzione del fondamento sacrale del diritto civile, così come si protrasse a lungo la sovrapposizione di fatto tra peccato e crimine; persino alcuni tra i maggiori esponenti del giusnaturalismo finirono per concepire un diritto che, pur non divino, non poteva dirsi nemmeno ateo (Grozio fece quasi coincidere il suo diritto razionale “autonomo” con quello divino, in Hobbes l’autorità mostruosa del Leviatano aveva più di un tratto della divinità).

La svolta sistemica e “matematica” dell’Illuminismo – da Leibniz in avanti – avrebbe sostanzialmente invertito questa tendenza, con una distanza sempre maggiore da basi e speculazioni teologiche, pur senza perdere del tutto il contatto con l’irrazionalità. A dispetto del consolidarsi dell’immagine di un diritto positivo e “laico”, separato dalla morale, e in particolare di un diritto penale qualificato come *extrema ratio*, necessariamente caratterizzato da diritti per l’imputato (compresa la mitezza e proporzionalità della pena) e comunque limitato il più possibile all’applicazione della legge parlamentare scritta⁵, nella riflessione riemergono qua e là fondamenti etico-teologici⁶.

⁵ Tra i «tratti consolidati dell’illuminismo penale», Donini individua significativamente «la estromissione della vittima dal processo, che riguarda la risposta a un fatto commesso, non il rapporto tra autore e vittima», quest’ultimo di certo connotato in senso irrazionale.

⁶ L’autore cita il penalista Francesco Carrara e il fondamento del suo ordine razionale naturale rinvenuto nel «precetto di Dio, promulgato all’uomo mercè la legge di natura»: un’osservazione evidentemente frutto dell’impronta cattolica, la stessa che emerge con prepotenza dall’opera di Alessandro Manzoni.



L'era del costituzionalismo, poi, ha elaborato nuove forme di sacralità, quanto ai riti e agli strumenti («Le sentenze si rispettano ed eseguono. Il processo penale ha scenografie e cadenze autoritarie. Si respira violenza di Stato. L'inaugurazione dell'Anno giudiziario è laica, ma anche molto religiosa. I vestimenti della Corte costituzionale assisa ispirano movenze sacerdotali»): questa sacralità da "religione civile", tuttavia, passa attraverso le «poche parole oracolari» dei padri costituenti, che trasformano le Costituzioni nei nuovi testi sacri e, nel vincolare le generazioni future, dimostrano «un potere ineffabile e imbarazzante, che sembra davvero sovrumano», sgretolando anche «la religione della lettera della legge»: ciò è avvenuto – come sottolinea condivisibilmente l'autore – soprattutto dopo il *big bang* innescato dalla Shoah e dalla bomba atomica, minacce profonde e drammaticamente inverate alla sicurezza delle persone, che hanno imposto «l'esigenza della protezione dell'umanità da sé stessa».

Dagli eventi dell'ultima parte della prima metà del Novecento sono derivate varie conseguenze, dalla nascita del diritto penale internazionale (con la responsabilità personale, da comando e degli Stati) e del biodiritto alla nuova considerazione per le vittime dei reati, principalmente come reazioni alle drammatiche conseguenze di «regimi forti di consensi popolari totalitari e di rigorose obbedienze alla legge positiva e al comando del superiore»; sul piano della risposta penalistica, tuttavia, non sempre ciò si è tradotto in nuove garanzie o nell'aggiornamento di quelle esistenti. Al contrario, si è assistito innanzitutto all'uso «diritto penale come *prima ratio*, e sempre più spesso come etica pubblica, con una confusione permanente tra diritto penale e morale»: ciò si vede anche e soprattutto con la sempre maggiore introduzione di norme in funzione



simbolica (per venire incontro alle istanze in materia di sicurezza percepita) e di reati di pericolo, la giurisprudenza che non di rado assume il ruolo di fonte (con il deciso incremento del potere dei giudici, che – per quanto qui interessa – in tema di sicurezza giocano un ruolo fondamentale nell'applicazione delle norme penali o nell'individuazione di un'esimente che impedisca detta applicazione)⁷.

Così, mentre la costruzione delle norme sembra sempre più dover avere alla base il sapere scientifico, ma la regola in quel campo è «l'incertezza scientifica, la falsificabilità delle acquisizioni del passato» – per cui, come si è scritto di recente, «il diritto deve farsi carico del compito improbo di governare fattispecie dubbie persino per gli specialisti di altri rami del sapere» ed «è costretto a flessibilizzarsi oltremodo, mettendo in discussione categorie tradizionali, finendo per trasformarsi, in taluni casi, anche radicalmente» (Iannuzzi 2018, 1) – su questa carenza contemporanea di «fondazione razionale del diritto positivo» si è abbattuta e si abbatte l'onda populista: essa, nella sua comunicazione pressoché unidirezionale, mira solo a divulgare e a cercare il plauso del popolo (quello che i populistici ritengono di saper interpretare al meglio), senza spazio per il confronto con esperti e tecnici esterni al gruppo dei *leader* e, al contrario, con ampi margini per l'irrazionalità di matrice popolare e

⁷ Tra le cifre del «post-illuminismo penale» l'autore individua pure un'accentuazione inusitata della sanzione carceraria, con cornici edittali più pesanti «che portano a un raddoppio del male al di là delle decantate finalità rieducative della pena» e con la costante diatriba tra i sostenitori incrollabili delle pene detentive (ritenute giuste e sacrosante) e coloro che le vedono come «lacerante frattura di un'umanità disuguale». Eppure le voci che propugnano questa seconda tesi rischiano di essere puntualmente coperte dalle prime, alla stregua di «una notizia che non fa notizia» (Corleone e Pugiotto 2012, 11).



per quella che le guide-interpreti ritengono di vedere, veicolano o (addirittura) fomentano.

Se osservata dal punto di vista della sicurezza, si tratta indubbiamente di una situazione delicatissima, in cui il populismo rischia di veicolare nella sfera pubblica e soprattutto nelle sedi decisionali consistenti elementi di irrazionalità o comunque di non-razionalità: ciò con il rischio che a sollecitare, pervadere, animare e condizionare la *lex* (da intendersi come fonte del diritto, prodotto della volontà della maggioranza) siano «i moti istintivi e gli appetiti» del popolo, senza che i suoi sedicenti interpreti si siano realmente interrogati su «ciò che in queste inclinazioni e in queste ispirazioni c'è di onesto o di turpe, di buono o di cattivo, di giusto o d'ingiusto»⁸.

Ecco allora che – per l'autore e, più modestamente, anche per chi scrive – occorre una visione più ampia, che richiede la massima attenzione e prudenza – ma meglio sarebbe ragionare in termini di *prudentia* – nell'assumere «decisioni in contesti di incertezza scientifica e anche valoriale, spesso tra “stranieri morali”», cioè individui che, appartenendo a comunità diverse, hanno visioni del mondo anche molto distanti (e potenzialmente confliggenti)⁹. Si tratterebbe di non fermarsi alla *lex* e di concentrarsi sull'intero *discorso giuridico pubblico* (che comprende anche il dibattito dottrinario ampio e la motivazione delle decisioni prese dai giudici): esso si caratterizza, secondo Donini, per una pubblicità che non

⁸ La citazione è tratta dalla *Repubblica* di Platone (VI, 7, 393) e, precisamente, è estrapolata dalla “similitudine del grande animale”: essa, per Donini, è un'immagine esemplificativa del metodo che connota gli «aspetti più censurabili del populismo».

⁹ L'autore trae l'espressione da Engelhardt Jr. (1999, 39 ss. e 106 ss.)



lo limita a un ceto di pochi esperti “iniziati”, Corti comprese (con una sorta di «sapere teologico riservato») ma lo rende sottoponibile a controlli diffusi da parte di chiunque e dà alla ragione – come alla conoscenza – carattere pubblico e non limitato a certi gruppi. Per l’autore è ben chiaro che «la controllabilità delle decisioni da parte del maggior numero possibile di persone è il tema fondamentale in un contesto di democrazia costituzionale, non l’approvazione plebiscitaria»: sembra la condizione più opportuna per la creazione del diritto, da intendersi come *ius* che auspicabilmente sia anche *iustum*¹⁰. Le scelte giuridiche complessivamente intese, in questo modo, risulteranno essere comunque frutto di una *volontà*, ma questa sarà *democratica* (e, come tale, frutto della complessità e del pluralismo¹¹) e non *popolare* (idea che invece, nell’età del populismo, rimanda a una semplificazione che considera solo ciò che unisce il popolo, dunque mal tollera frazionamenti).

In questa cornice, non può stupire un giudizio negativo di Massimo Donini sulla ragione pubblica «molto, troppo spesso declinata in termini penalistici», in una società fin troppo abituata a ragionare secondo la logica dei *mala quia vetita* (che ha prodotto, per esempio, la criminalizza-

¹⁰ Non pare inutile sottolineare che questo concetto, che non può sovrapporsi automaticamente a quello di *ius* – si pensi soltanto alla diatriba teorica giusnaturalistica tra chi, come Hobbes, identificava automaticamente il *ius* con il *iussum*, «cioè nel comando ritenuto intrinsecamente *iustum*» (Vignudelli 2010, 125) e chi, come Locke, attraverso i controlli esplicita la non coincidenza tra *ius* e *iustum* – sembra nascere logicamente prima di quello di *ius*, al di là di ogni considerazione etimologica.

¹¹ Non si vuole, peraltro, trascurare la delicatezza di questo concetto, per le tante implicazioni e sfumature che esso presenta, specie ove si intenda impiegarlo in chiave interpretativa: in proposito, cfr. Vignudelli (2011, 625 ss.).



zione dello *status* di immigrato illegale sulla base delle istanze securitarie, senza soffermarsi sugli effetti di simili norme, così come ha portato a sanzionare penalmente comportamenti qualificabili sì come “negativi” o nocivi, ma punibili penalmente solo in una dimensione di “stato etico”, davvero non auspicabile). Ecco allora che per l’autore «l’unica *ratio* possibile» in grado di legittimare il diritto penale è «l’obiettivo di poter scomparire»: la previsione di una sanzione rieducativa (a patto che ci si creda davvero) ma *prima facie* retributiva e afflittiva, in altre parole, si giustificerebbe solo con la speranza e l’obiettivo di non essere di volta in volta applicata (ricercando valide alternative), fino a quando si dovesse rilevare che non c’è nemmeno più bisogno di prevederla.

Si tratta di una provocazione, certo, ma offerta *cum grano salis*: solo il citato discorso giuridico pubblico sembra idoneo a scongiurare la prevalenza della risposta criminale (per giunta come *prima ratio*) che certe derive populistiche e filosecuritarie possono incentivare. Se, come chiosa Donini, «è sempre il *ius* che legittima la *lex*», non ci si deve mai scandalizzare di fronte a chi invoca «una verifica collettiva, non solo giurisdizionale, dei prodotti legislativi», di fronte a una maggioranza che nel sistema democratico deve esserci (anche solo come maggioranza relativa), ma si mostra «spesso incapace di motivare in modo non populistico le proprie leggi». In tutto ciò, la *doctrina* e, ancora di più, la discussione, lungi dall’essere un peso o un intralcio, hanno un ruolo irrinunciabile.

Gabriele Maestri

(Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate;
dottore di ricerca in Scienze politiche – Studi di genere;
coordinatore della redazione di *Democrazia e Sicurezza*)



Bibliografia

Colombo, F. (1975), *Siamo tutti in pericolo*, in *Tuttolibri*, 8 novembre, p. 3, ora in P.P. Pasolini (1999), *Saggi sulla politica e sulla società*, Milano: Mondadori, pp. 1723-1730.

Corleone, F., A. Pugiotto (2012), *Quando il delitto è la pena*, in F. Corleone, A. Pugiotto (cur.), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Roma: Ediesse, 2012, pp. 11-32.

Delussu, R. (2014), *La teoria del Grillo. Il MoVimento 5 Stelle tra Costituzione e Rivoluzione*, Reggio: la Clessidra.

Engelhardt Jr., H.T. (1999), *Manuale di bioetica*, Milano: Il Saggiatore.

Iannuzzi, A. (2018), *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Napoli: Editoriale Scientifica.

Kertzer, D.I. (1989), *Riti e simboli del potere*, Roma-Bari: Laterza.

Smend, R. (1988), *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano: Giuffrè.

Vignudelli, A. (2010), *Diritto costituzionale*, 5^a ed., Torino: Giappichelli.

Vignudelli, A. (2011), *Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*, Torino: Giappichelli.